

**OGGETTO:** Procedura ristretta per l'affidamento del servizio di noleggio a freddo "full service" – a lungo termine - di veicoli per lo spazzamento meccanizzato di strade ed aree pubbliche.

Lotto 1 - CIG 681099855A; Lotto 2 - CIG 68110028A6 ; Lotto 3 – CIG 6811008D98.

### **QUESITO**

Si segnala che i prezzi sopra indicati sono totalmente avulsi dall'attuale mercato di riferimento e impediscono di formulare un'offerta economica al ribasso.

Sul punto si ricorda che l'art. 59 comma 4 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 impone alla stazione appaltante di documentare adeguatamente la scelta del prezzo posto a base di gara. Tale scelta secondo un orientamento giurisprudenziale emerso nella vigenza del vecchio D.Lgs. 163/2006 ma sulla base di considerazioni senz'altro estensibili anche al caso di specie, deve essere condotta attraverso un'adeguata ponderazione di fattori eterogenei quali l'andamento del mercato nel settore di cui trattasi, le tecnologie

che le ditte devono adoperare nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, il numero di dipendenti che devono essere impiegati nonché il rapporto qualità-prezzo per ogni servizio (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 29.12.2014, n. 6942; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 14.1.2014, n. 117; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 18.1.2013, n. 60; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 24.5.2012, n. 1070), elementi, questi, che la Stazione Appaltante non sembra aver adeguatamente considerato e valutato.

Il bando di gara si presenta quindi illegittimo, siccome viziato da un evidente eccesso di potere per assenza di istruttoria e carenza di presupposti (Cons. Stato, sez. III, 12.12.2013, n. 5981).

Oltre a ciò, la circostanza che non si consenta all'operatore economico di eseguire l'appalto a condizioni remunerative determina una grave compromissione dell'interesse pubblico, apparendo evidente che l'eventuale esecuzione dell'appalto alle condizioni previste nel bando comporterà insuperabili criticità proprio in ragione della non remuneratività del corrispettivo, arbitrariamente indicato (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 9.2.2012, n. 262. Conformi T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, sez. I, 2.12.2015, n. 495). Ciò con conseguente violazione del principio di efficacia dell'azione amministrativa.

Si richiede quindi a Codesta stazione appaltante di procedere alla indizione di una nuova gara, che incrementi il corrispettivo a base d'asta (eventualmente anche riducendo la durata contrattuale), fin d'ora avvisando che - in mancanza - si procederà ad adire l'Autorità Giudiziaria.

Si richiede altresì un chiarimento in ordine all'istruttoria condotta da codesta Stazione Appaltante per pervenire alla indicazione del prezzo a base di gara, richiedendo in particolare di visionare nell'immediatezza la relativa documentazione. Inoltre, si sollecita un chiarimento con riferimento alla fase progettuale, nella quale devono essere state individuate le caratteristiche essenziali delle prestazioni richieste e il relativo prezzo da porre a base d'asta, ricordando che, ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016 (che sul punto riprendono l'art. 279 comma 1 del D.P.R. 207/2010 in materia di "progettazione di servizi e forniture"), il documento progettuale redatto all'esito della fase di progettazione a livello unico deve contenere, tra l'altro:

- (i) una relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui e' inserito il servizio;
- (ii) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi.

## RISCONTRO

Si prende atto di quanto da Voi apoditticamente segnalato, in assenza peraltro di alcun elemento di riscontro concreto, circa il fatto che i prezzi posti a base di gara risulterebbero *“totalmente avulsi dall'attuale mercato di riferimento”*, affermazione da cui dissentiamo decisamente proprio in virtù delle valutazioni effettuate dalla scrivente CEM Servizi preliminarmente all'avvio della procedura di gara di che trattasi;

a tale proposito vale solo la pena, in questa sede, evidenziare come i prezzi posti a base di gara siano assolutamente in linea con quelli pagati attualmente per l'erogazione di analoghi servizi pur a fronte di un parco di automezzi sensibilmente più ridotto, con il che riteniamo inconfidenti e non dimostrate le Vs. affermazioni;

quanto alle ulteriori considerazioni, nel rammentare che la procedura adottata dalla scrivente CEM Servizi è una procedura ristretta e che siamo oggi nella fase di pre-qualificazione dei concorrenti, evidenziamo in ogni caso come le predette considerazioni vadano ben oltre la richiesta di chiarimenti prospettata in apertura della nota, arrivando a sollecitare l'indizione di una nuova procedura di gara.

Cavenago Brianza, 04/11/2016